

**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 05/05/2022

FATTO

Parte ricorrente afferma che: ha stipulato con l'Intermediario convenuto un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel mese di dicembre 2014, estinto anticipatamente dopo il rimborso di n. 60 rate nel dicembre 2019; il tasso di interesse previsto in contratto è pari al 7,00% e le condizioni generali di contratto fanno riferimento a un piano di rimborso con "ammortamento alla francese"; al momento della stipula non gli è stato consegnato il piano di ammortamento e quindi non gli è stato consentito di assumere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto; tale piano, infatti, è una predisposizione unilaterale dell'Intermediario, che ha violato i canoni di buona fede, trasparenza e correttezza, sia in sede precontrattuale sia in sede esecutiva, dal momento che ha imposto una modalità di restituzione del finanziamento sulla base del piano di ammortamento alla francese, che implica, nella sostanza, un maggior costo complessivo dell'operazione rispetto a quello che avrebbe sostenuto se l'Intermediario avesse optato per altri metodi di ammortamento, come ad esempio quello a rata costante ma a regime semplice o l'ammortamento all'italiana; ne consegue l'assoggettamento del mutuatario ad un costo latente in ragione della più lenta riduzione del debito residuo collegato alla prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al capitale; di conseguenza, nel caso di specie il prezzo del finanziamento risulta essere indeterminato; a fini di trasparenza, la Cassazione ha più volte ribadito che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, rileva che il criterio di calcolo risulti con esattezza dal contratto; nel caso di



specie, mancando ogni specifica in tal senso, deve ritenersi violato l'art. 124 TUB che prevede che il cliente-consumatore ha diritto al confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e alla ricezione di chiarimenti adeguati anche in ordine agli specifici effetti che può avere sulla sua posizione anche un determinato piano di ammortamento; l'Intermediario è incorso in una grave responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto non ha verificato e non si è sincerato che il consumatore avesse ben compreso la natura e i contenuti del contratto; deve ritenersi ingannevole la pratica commerciale posta in essere, dal momento che ha impedito la formazione di una scelta consapevole da parte del cliente; la determinazione della rata è frutto di una scelta esclusiva della banca che redige il contratto e il cliente viene indotto a ritenere che non vi siano alternative al rimborso secondo il piano di ammortamento alla francese; il contratto, dunque, è affetto da un grave vizio del consenso, riconducibile a un'originaria carenza di informazioni essenziali circa la maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri metodi; il pagamento di interessi in misura superiore al godimento del capitale costituisce poi un forte disincentivo all'estinzione anticipata, in quanto i maggiori costi si atteggiano a penale occulta; la scelta della banca di conteggiare l'importo dovuto a titolo di interessi sulla residua quota di capitale e non su quella che viene in scadenza è del tutto ingiustificata, dal momento che non risulta supportata da alcuna pattuizione contrattuale; ciò detto, al momento dell'estinzione anticipata (rata n. 60) sono stati corrisposti all'Intermediario interessi per € 9.368,17, calcolati – senza alcuna pattuizione – sul capitale residuo, che risulta somma di gran lunga maggiore a quella che sarebbe stata corrisposta laddove fosse stata applicata l'altra metodologia di imputazione degli interessi, ovvero quella di applicazione del tasso al capitale in scadenza; le molteplici violazioni da parte dell'Intermediario come sopra riportate – rilevate in materia di trasparenza, lealtà, correttezza e buona fede – richiamano l'applicabilità dell'art. 117 TUB e degli artt. 1284, 1337, 1375, 1346, 1418, 1419, 1195 c.c..

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede: in via principale, il ricalcolo degli interessi in applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c., nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 17.581,15; in via subordinata, il ricalcolo degli interessi in applicazione del tasso BOT vigente nei dodici mesi antecedenti alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 7, TUB, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 17.077,19; in via gradatamente subordinata, il ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso alla quota capitale in scadenza, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 8.575,65; in via ancora subordinata, il ricalcolo degli interessi secondo il criterio pro rata temporis, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 2.858,36; in ogni caso, il rimborso delle spese di assistenza legale, quantificate in € 400,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: la richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis è manifestamente infondata in quanto in contrasto con quanto previsto nel Modulo Secci sottoscritto dal ricorrente, sezioni n. 2 e 4; il criterio di rimborso del pro rata temporis previsto nella sezione 4 del Modulo Secci deve riferirsi solo agli oneri recurring; anche la recente giurisprudenza ordinaria si è espressa in tale senso e il Collegio ABF di Roma con diverse decisioni del 2021 ha respinto nel merito la richiesta di rimborso degli interessi corrispettivi secondo il metodo di calcolo pro rata temporis su contratti della medesima fattispecie del contratto oggetto del ricorso; all'atto della sottoscrizione del contratto è stata consegnata al ricorrente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione in cui viene indicato il capitale residuo in corrispondenza di ogni singola quota che è stato sottoscritto per presa visione ed accettazione; nel calcolo del debito residuo - di cui al conto estintivo – sono stati decurtati



tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati e sono stati quindi correttamente indicati in complessivi € 3.651,45, corrispondenti all'ammontare totale delle quote interessi relative alle n. 60 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese allegato; non vi è alcun obbligo specifico di consegna di copia del piano di ammortamento in sede di sottoscrizione del contratto, ma vige l'obbligo di indicare la forma di ammortamento applicato all'interno del contratto; nel caso di specie il contratto riporta in maniera chiara e trasparente tutti i costi, gli oneri ed i tassi applicati, compresi gli interessi corrispettivi, con la specificazione che gli stessi verranno corrisposti sulla base di un piano di ammortamento a scalare, anche detto "alla francese", peraltro noto al mercato e ai consumatori; una descrizione puntuale ed esplicativa del piano di ammortamento alla francese, viene riportata anche nell'Allegato al Modulo SECCI e più precisamente nella "*Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione*", che risulta essere parte integrante del contratto sottoscritto; parte ricorrente ha sottoscritto per presa visione e accettazione il Prospetto di liquidazione dal quale si desume che, in corrispondenza di ogni scadenza contrattuale, la quota che il cliente deve restituire in caso di estinzione anticipata comprende, di fatto, anche la decurtazione degli interessi secondo la loro ripartizione contrattuale.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

Parte ricorrente, in sede di repliche, afferma che: il ricorso non ha oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e tantomeno riguarda la presunta violazione del divieto di anatocismo o della capitalizzazione degli interessi; la questione attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla banca e alla mancata ricomprensione nel testo contrattuale del regime finanziario applicato e del criterio di imputazione degli interessi; l'Intermediario non ha assunto alcuna posizione in merito alla mancata informazione al consumatore, all'atto della sottoscrizione, del maggior costo implicito sotteso alla metodologia di ammortamento denominata piano di ammortamento alla francese rispetto ad altre modalità di restituzione del finanziamento; il monte interessi corrispondente all'effettivo costo del finanziamento dipende oltre che dal TAN anche dal regime finanziario impiegato; questo particolare aspetto non è stato pubblicizzato dall'Intermediario nel contratto di finanziamento, ed è taciuto al consumatore che associa esclusivamente al TAN la misura del prezzo; l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario; dai documenti contrattuali non risulta che il mutuatario abbia firmato né il piano di ammortamento alla francese né alcuna espressa convenzione in forza della quale gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale; non vi è stato un espresso consenso al criterio di imputazione degli interessi, con conseguente applicabilità dell'art. 117, commi 4 e 7 TUB; nei casi di opacità contrattuale, per contratti predisposti in serie dall'intermediario, in caso di dubbi interpretativi trova applicazione l'art. 1370 c.c.: "*Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro*".

DIRITTO

Con il ricorso in esame il cliente intestatario di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel dicembre 2014 e anticipatamente estinto nel 2019, censura il comportamento contrario a buona fede e correttezza dell'Intermediario convenuto in quanto avrebbe imposto una modalità di restituzione del finanziamento fondata sul piano



di ammortamento alla francese determinando, nella sostanza, un maggior costo complessivo dell'operazione.

Parte ricorrente, posto quanto rappresentato, invoca: 1) in via principale l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.; 2) in via subordinata l'applicazione del tasso BOT, ex art. 117, commi 4 e 7, TUB; 3) in via gradatamente subordinata, il ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso al capitale in scadenza (e non al capitale residuo); 4) in via ulteriormente subordinata il ricalcolo degli interessi secondo il criterio pro rata temporis.

Ciò premesso, le prime tre domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.

Quanto al rapporto contrattuale, le parti hanno prodotto evidenza del contratto di finanziamento (contro cessione del quinto) stipulato dal ricorrente nel dicembre 2014 (ed estinto anticipatamente nel dicembre 2019); il contratto riporta un TAN del 7,00%, in base al quale è prevista la corresponsione di interessi corrispettivi per la complessiva somma di € 13.019,63.

In merito, l'art. 2 delle condizioni generali di contratto prevede che gli interessi nominali sono calcolati a scadere mensilmente mentre la sezione 2 del Modulo SECCI – Informazioni europee di base sul credito ai consumatori- allegato al contratto specifica che: *“le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di aver rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”*. Ed ancora, nella *“Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione”* allegata al SECCI, la voce -Ammortamento a scalare- è definita come segue: *“modello di piano di rimborso detto alla francese, che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta”*.

Parte ricorrente, premesso di non aver mai ricevuto, in sede di sottoscrizione del contratto, copia del piano di ammortamento e di non averlo mai sottoscritto, lamenta che l'ammortamento alla francese comporta una sua intrinseca e connaturata maggiore onerosità; ciò in ragione del fatto che il capitale viene restituito più lentamente rispetto ad altre modalità di rimborso. Secondo il ricorrente, l'intermediario resistente avrebbe, più precisamente, violato i propri doveri di trasparenza, buona fede e correttezza, omettendo ogni informativa in ordine ai maggiori costi implicitamente riconnessi alla metodologia di ammortamento alla francese.

Al riguardo, il Collegio rileva che l'informativa precontrattuale e contrattuale relativa ai costi del finanziamento appare, in realtà, sufficientemente completa; il contratto, in particolare, contiene la dichiarazione del cliente – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. – di approvare in forma specifica le clausole altrimenti vessatorie, tra le quali vi è specifica indicazione dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, che esplicitamente richiama il calcolo “a scalare” degli interessi.

Altrettanto infondata è anche la contestazione del ricorrente in merito alla indeterminatezza del “prezzo del finanziamento”, che, in realtà, risulta chiaramente indicato in contratto; del resto, la normativa primaria e secondaria non prevede e richiede che il contratto espliciti il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata).

Resta, poi, da esaminare la contestazione del ricorrente in ordine alla sussistenza in capo all'intermediario resistente del dovere di rendere edotto il cliente dell'esistenza di altre tipologie di ammortamento, intrinsecamente meno onerose rispetto al piano di ammortamento proposto, al fine di consentire una comparazione tra le possibili diverse metodologie. Sul punto, il Collegio osserva che la scelta di proporre un piano di ammortamento “alla francese” (intrinsecamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento) è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell'operatore bancario e



finanziario, che – in forza dei principi di cui all’art. 41 Cost. e all’art. 1422 c.c. (i.e. libertà d’iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera.

Se, per tale ragione, non può farsi carico sull’intermediario l’obbligo di evidenziare la maggiore onerosità del proprio prodotto o servizio rispetto a quelli comunque reperibili sul mercato, resta ferma, naturalmente, la necessità che l’intermediario – in virtù della disciplina legale e regolamentare di trasparenza – renda note le condizioni economiche applicate al contratto, in modo che – rispetto ad esso – possa formarsi una volontà contrattuale pienamente consapevole. Ciò non implica, tuttavia, che – in forza delle clausole generali di trasparenza e buona fede – l’intermediario bancario e finanziario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento prescelto per pricing policy rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose (anche nel caso in cui non intendesse praticarle, ma che sono potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori). Diversamente, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari e finanziari siano assoggettati a obblighi di trasparenza di mercato, significativamente più ampi rispetto a quelli propri di trasparenza contrattuale (cioè non limitati a sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all’intermediario, ma funzionali a rimediare a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre opportunità comunque liberamente rintracciabili sul mercato). Sulla base delle considerazioni che precedono, anche tale domanda non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente “in via ulteriormente subordinata” chiede il ricalcolo degli interessi secondo il criterio pro rata temporis, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 2.858,36.

Nello specifico, il ricorrente contesta l’erroneo calcolo del quantum di interessi che sono stati rimborsati in sede di estinzione anticipata, in quanto l’Intermediario li ha conteggiati “sulla base della scansione temporale delle rate del piano di ammortamento alla francese”, in contrasto con quanto previsto nella sez. 4 del Modulo Secci, che prevede il ricalcolo degli interessi secondo il criterio pro rata temporis.

Tale domanda risulta fondata e quindi meritevole di accoglimento.

Sul punto, infatti, si fa presente che le evidenze del punto 2 e del punto 4 del modulo Secci in merito prevedono criteri tra loro contraddittori; mentre la sezione 2, infatti, prevede un sistema di ammortamento alla francese (cfr. supra), la sezione 4 prevede invece, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il diverso criterio di calcolo del pro rata temporis, stabilendo che: “*il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata: tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue*”.

Ciò premesso, il Collegio richiama la posizione recentemente adottata dai Collegi ABF in base alla quale l’ambiguità della documentazione contrattuale implica l’applicazione del criterio di calcolo del pro rata temporis in luogo di quello dell’ammortamento alla francese ai sensi dell’art. 1370 c.c. oltre che dell’art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005, secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore (in senso conforme cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 23481/2020, n. 16230/2020 e n. 3820/2021).

Nel caso di specie, pertanto, la somma dovuta al ricorrente in relazione al rimborso degli interessi è pari ad € 2.858,00 (con arrotondamento), come risulta dalla seguente tabella:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 33.060,37	TAN	7,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	384,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28,04%

rate pagate	60	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi corrispettivi				13.019,63	Recurring	50,00%	6.509,82	3.651,45	2.858,37
Totale				13.019,63					2.858,37

Il Collegio, infine, non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.858,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA